

Vale osservare che, avendo l'ente proprietario della strada omissivo di esercitare i poteri di controllo e manutenzione previsti dagli articoli 14, 38, 45 del *Codice della Strada* e 77, 124 del Regolamento di attuazione del *Codice della Strada*, a carico della medesima potrebbe configurarsi, ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del Codice penale, il reato di omissione di atti di ufficio (2).

(2) Si ricorda che il secondo comma dell'art. 328 del Codice penale, per la perfezione del reato di omissione di atti d'ufficio, richiede:

- *la previa richiesta scritta, da parte di chi vi ha interesse, al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, di compiere l'atto del suo ufficio;*
- *il successivo inadempimento per almeno trenta giorni dalla ricezione della richiesta;*
- *la mancata risposta per esporre le ragioni del ritardo.*

Nel caso di segnaletica stradale verticale insistente in violazione del Codice della strada, installata DOPO l'entrata in vigore nel 1992 del nuovo Codice della strada, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 del Codice della Strada devono provvedere alla verbalizzazione e alla rimozione.

Vale osservare che l'ente proprietario della strada che ha volutamente violato gli articoli 38, 45 del Codice della Strada e 77, 79, 81, 82 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, dimostra una mancanza di professionalità e/o dimostrando che se ne frega della legge nazionale, nel caso di segnaletica stradale verticale insistente in violazione del Codice della strada, installata PRIMA dell'entrata in vigore del nuovo Codice della strada.

È opportuno ribadire che, in ambedue i casi sopra citati, gli agenti accertatori hanno il dovere di procedere, come primo atto, alla verbalizzazione per la rimozione della segnaletica difforme, come secondo atto elevare la contravvenzione di cui al cartello.

E' opportuno ribadire che la procedura che un agente di cui al primo comma dell'articolo 12 del Codice della Strada deve effettuare è la seguente:

- verificare se la limitazione vede la presenza di una segnaletica stradale verticale conforme ai dettami del Codice della strada;
- nel caso la segnaletica sia difforme deve verbalizzare per la rimozione e, in tal caso, non elevare contravvenzione all'utente della strada.

Vale, pertanto, ricordare al cittadino che, sia per tutelare il suo diritto e quello degli altri cittadini a non essere "contravvenzionati" ingiustamente, sia per tutelare l'interesse pubblico generale alla legalità dell'azione amministrativa, è suo diritto e dovere richiedere agli agenti, di cui al primo comma dell'articolo 12 del Codice della Strada, la verbalizzazione per la rimozione di segnaletica stradale verticale difforme da quanto prescritto dal Codice della Strada in vigore dal lontano 1992.

PROCEDURA INERENTE I CONTROLLI FORMALI DEI SEGNALI STRADALI

L'art. 1 del codice (principi generali) prevede in modo palese che le norme ed i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo i seguenti obiettivi:

essere ricompreso, come figura esemplificativa, negli allegati al d.P.R. n. 495 del 1992 e succ. modif. e/o int. ovvero, essere consentito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; deve essere isolato da qualsivoglia forma di pubblicità, al fine di evitare ogni possibile forma di confusione che possa ridurre l'attenzione alla guida, fatta eccezione per i soli servizi essenziali per la circolazione stradale, se ed in quanto autorizzati dall'ente proprietario della strada; sul retro del segnale (di colore opaco), devono essere chiaramente indicati:

- **per i segnali, in generale: l'ente o l'amministrazione proprietaria della strada; il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione;**
- **per i segnali di prescrizione (obblighi, divieti, limitazioni e precedenza) e ad eccezione dei segnali temporanei, in particolare: le medesime informazioni previste per la segnaletica, in generale; gli estremi dell'ordinanza di apposizione.**

Il riferimento all'ente proprietario della strada, consente agli organi ai sensi dell'art. 12 di risalire al soggetto giuridico cui è riconosciuto il potere di installare la segnaletica stradale e, con riferimento a quanto previsto dal nuovo codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, se questi sia o